

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
del DISTRETTO di CORTE D'APPELLO di MILANO  
(LOMBARDIA OCCIDENTALE)**

Camere Penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**COMUNICATO STAMPA**

Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha preannunciato un emendamento al d.d.l. anticorruzione, in occasione della visita al cimitero di San Giuliano, che prevede la sospensione *sine die* della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. L'emendamento è poi stato formalmente presentato da parlamentari del movimento politico di appartenenza del Guardasigilli.

Al di là di considerazioni legate alle modalità di questa iniziativa legislativa, si deve evidenziare il fatto che si intervenga su una materia così delicata con un blitz, inserendo la norma in un provvedimento che ha tutt'altro contenuto. Serve, inoltre, ricordare come i tempi di prescrizione siano già stati allungati considerevolmente dal precedente governo, con la sospensione dei termini per 18 mesi dopo la sentenza di primo grado e di altri 18 mesi dopo la sentenza in appello.

La riforma appare inutile, dannosa e anticostituzionale perché renderebbe eterni i processi dopo la sentenza di primo grado, quando è fatto notorio che il 70 per cento dei procedimenti penali finisce in prescrizione al termine delle indagini preliminari.

La prescrizione è norma di diritto sostanziale e pertanto la sospensione del processo potrà essere applicata solo per i fatti reato commessi dopo l'entrata in vigore della norma e, cioè, nella pratica i primi effetti concreti, con la sospensione del processo dopo la sentenza di primo grado, si avranno in un lasso di tempo compreso fra i 5 e i 10 anni.

E' sicuramente vero che la giustizia, così come sottolinea a più riprese il Ministro, e' amministrata in nome dei cittadini però gli Avvocati, attori fondamentali del processo posti, tra l'altro, a garanzia e tutela dei diritti fondamentali, hanno il dovere di segnalare che una prescrizione *sine die* contrasta con i principi della ragionevole durata del processo stabilita dall'art. 111 della Costituzione nell'interesse di tutti i cittadini siano essi imputati o persone offese.

Un processo senza fine è anche un processo senza giustizia per le potenziali vittime ed una pena senza fine per i cittadini imputati che, pur presunti innocenti per la nostra costituzione,

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
del DISTRETTO di CORTE D'APPELLO di MILANO  
(LOMBARDIA OCCIDENTALE)**

Camere Penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

sarebbero costretti a vivere decenni nell'incertezza sulla propria onorabilità e libertà personale.

E' evidente che questa preannunciata riforma non sia altro che l'ennesimo slogan populista, che si limita ad indicare una criticità del sistema senza però esaminarne le cause, le possibili soluzioni e le ripercussioni negative di riforme inopportune che graverebbero su tutti i cittadini.

Allo stesso modo in cui si affossa la riforma carceraria senza avere risolto i problemi di sovraffollamento e di contrarietà del trattamento carcerario ai diritti umani, si abroga l'istituto della prescrizione senza aver garantito il principio di ragionevole durata del processo, in nome di una concezione sostanzialmente autoritaria dello Stato e del diritto penale.

Il Coordinamento delle Camere Penali del Distretto di Corte d'Appello di Milano esprime profondo dissenso contro il provvedimento enunciato e, auspicando che l'emendamento venga ritirato, aderisce allo stato di agitazione indetto dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

Milano 4 novembre 2018

Il Coordinamento delle Camere Penali del Distretto di Corte d'Appello di Milano

Camere Penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza,

Pavia, Sondrio, Varese